



Mantova, 4 ottobre 2024

PS 50/295/2024

Rif. Prat. 101695/2024

**Oggetto: Ordinanza. Misure Temporanee Omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale. Validità fino al 31 marzo 2025**

## IL SINDACO

**Premesso** che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

**Rilevato** che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

**Premesso** che, per il raggiungimento delle sopracitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria, è stato sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna un "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", approvato da Regione Lombardia con d.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017;

**Rilevato** che con il Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (<https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>) ; l'applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle Zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

**Rilevato altresì** che, con la d.G.R. X/7095 del 18 settembre 2017, in attuazione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto. La d.G.R. ha stabilito che tali procedure si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 del territorio regionale nel semestre invernale **dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento;**

**Considerato** che, con la d.G.R. X/2578 del 31 ottobre 2014 il Comune di Mantova è inserito tra i comuni di fascia 1 e che la d.G.R. X/7025 del 18 settembre 2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione delle misure temporanee viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo). Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;



IL SINDACO

- in tutti i casi le misure temporanee si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

**Richiamata** la d.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto Move-In", in particolare l'istituzione del servizio Move-In che consente a tutti i proprietari di veicoli circolanti nella Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione che aderiranno volontariamente a tale servizio, di ottenere una deroga chilometrica alle limitazioni della circolazione di durata annuale salvo esaurimento dei chilometri concessi;

**Richiamata** la d.G.R. n. XII/2634 del 24 giugno 2024 che:

- conferma le Misure Strutturali Permanenti di limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, che si applicano tutto l'anno, da lunedì a venerdì con esclusione delle giornate festive infrasettimanali, dalle 7:30 alle 19:30, e che riguardano:

- autoveicoli **Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel;**
- autoveicoli **Euro 3/III diesel;**
- autoveicoli **Euro 4/IV diesel**, anche se dotati di FAP efficace;
- **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 ;**
- **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1;**
- **autobus di categoria M3 adibiti a TPL ;**

( si veda Allegato n.1 *Infografica Regione Lombardia*)

stabilendo altresì che la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale;

- conferma che l'adesione al servizio Move-In da parte dei veicoli oggetto delle Misure Strutturali Permanenti consente di circolare, salvo in caso di attivazione delle misure temporanee di cui alla presente ordinanza;
- estende, a partire dal 1 ottobre 2025, la limitazione alla circolazione tutto l'anno, da lunedì a venerdì, salvo festività infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, anche agli autoveicoli di classe ambientale EURO 5/V diesel;
- aggiorna le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In, modificando e sostituendo le indicazioni dell'Allegato 2 alla d.G.R. n. XII/ 1008 del 25 settembre 2023, a far data dal 1° ottobre 2024;
- relativamente alle misure temporanee omogenee, anticipa l'attivazione delle misure temporanee omogenee di 1° livello dopo 2 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, a far data dal 1° ottobre 2024;

**Considerato**, inoltre, che l'ordinanza contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals - SDGs*) definiti dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030, attraverso la cooperazione e la collaborazione tra tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e del settore privato. Tali obiettivi sono inoltre stati recepiti dalla Repubblica Italiana all'interno della "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile", elaborata dal Ministero dell'Ambiente in attuazione della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015. L'ordinanza contribuisce nello specifico al raggiungimento locale dell'*Obiettivo 3: Buona salute: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e relativo target: 3.9 Ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo;*

Pag. 2

Segreteria del Sindaco

- ✉ [segreteria.sindaco@comune.mantova.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.mantova.it)  
✉ [segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it](mailto:segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it)  
☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568  
☎ 0376 2738020  
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova  
🌐 [www.comune.mantova.it](http://www.comune.mantova.it)



**MANTOVA**  
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA



IL SINDACO

**Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";**

**Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";**

**Visto**

- la d.G.R. n. X/7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. X/2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;
- la d.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017;
- la d.G.R. n. X/7095 del 18/09/2017;
- la d.G.R. n. X/449 del 2 agosto 2018;
- la d.G.R. n. XII/1008 del 25/09/2023;
- la d.G.R. n.XII/2634 del 24/06/2024;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

**dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 31 marzo 2025:**

**1) MISURE DI LIMITAZIONE TEMPORANEE OMOGENEE DI 1° LIVELLO:**

**Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di concentrazione di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup> per 2 giorni consecutivi, nelle stazioni di riferimento in base alle misurazioni effettuata da ARPA Lombardia (rese note attraverso l'applicativo**

**(<https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>), nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti, entreranno in vigore le misure temporanee definite di 1° livello, (vedasi Allegato n.2 - *Infografica di Regione Lombardia*) da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, ovvero martedì e venerdì, tali misure stabiliscono:**

**a) la limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli:**

- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas** (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III, 4/IV alimentati a gasolio** (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;

Le deroghe ed esclusioni dal fermo della circolazione sono quelle indicate nella d.G.R. n. 2634 del 24 giugno 2024, Allegato n. 3.

- il fermo della circolazione si applica nell'area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade, escluse dal fermo, di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.
- in attuazione della DGR VIII/7635 dell'11/07/2008, il fermo della circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona A di cui alla DGR IX/2605 del 30/11/2011. Il fermo della circolazione non si applica, altresì, in viale di Poggio Reale. (vedasi Allegato n. 3 - *Mappa*);

**b) ulteriori misure (vedasi Allegato n.4 - *Infografica di Regione Lombardia*):**

Pag. 3

**Segreteria del Sindaco**

- ✉ [segreteria.sindaco@comune.mantova.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.mantova.it)  
✉ [segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it](mailto:segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it)  
📞 0376 338477 - 480 - 503 - 568  
📞 0376 2738020  
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova  
🌐 [www.comune.mantova.it](http://www.comune.mantova.it)



IL SINDACO

- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
  - Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
  - Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
  - Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  - Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSASF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>)
- c) il potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

## 2. MISURE DI LIMITAZIONE TEMPORANEE OMOGENEE DI 2° LIVELLO:

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di concentrazione di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup> per 7 giorni consecutivi, sulla base della verifica nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 7 giorni antecedenti, entreranno in vigore le misure temporanee definite di 2° livello, aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), che stabiliscono:

- a) il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

## DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che la stessa sia trasmessa:
  - al Prefetto
  - al Questore
  - al Comando della Polizia Locale
  - al Comando della Polizia STRADALE
  - al Comando provinciale dei Carabinieri
  - al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

## INFORMA

Pag. 4

### Segreteria del Sindaco

- ✉ [segreteria.sindaco@comune.mantova.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.mantova.it)  
✉ [segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it](mailto:segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it)  
☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568  
☎ 0376 2738020  
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova  
🌐 [www.comune.mantova.it](http://www.comune.mantova.it)



**MANTOVA**  
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA

Sito del  
Patrimonio Mondiale  
MANTOVA E SANREMO



IL SINDACO

- a. il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mantova, arch. Giovanna Michelin;
- b. l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 168,00 a euro 678,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;
- c. l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e i) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

#### AVVISA CHE

In base ai dati relativi alle concentrazioni di polveri sottili PM10 che vengono monitorati e validati da ARPA Lombardia e messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia

(<https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>), la **"non attivazione del livello successivo a quello in vigore"** e il **"rientro a condizioni di nessuna allerta"**, si determina come segue : se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) alla condizione di nessuna allerta, avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

#### RENDE NOTO

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Mantova, o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Mantova.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



Pag. 5

Segreteria del Sindaco

- ✉ [segreteria.sindaco@comune.mantova.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.mantova.it)  
     ✉ [segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it](mailto:segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it)  
     📞 0376 338477 - 480 - 503 - 568  
     📞 0376 2738020  
     📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova  
     🌐 [www.comune.mantova.it](http://www.comune.mantova.it)



**MANTOVA**  
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA